

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2124

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IEZZI, MOLINARI, BORDONALI, RAVETTO, STEFANI, ZIELLO, ANDREUZZA, DAVIDE BERGAMINI, BISA, BOF, CECCHETTI, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, PRETTO, SASSO

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza

Presentata il 31 ottobre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modalità di acquisto della cittadinanza italiana, da cui conseguono specifici diritti e doveri, sono attualmente disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale legge, posto il principio cardine dello *ius sanguinis* e previste le ipotesi residuali di acquisto *iure soli* (ossia per nascita nel territorio italiano da genitori apolidi, ignoti o che non possono trasmettere la propria cittadinanza), disciplina i casi in cui la cittadinanza può essere concessa, a istanza dell'interessato, agli stranieri in possesso di determinati requisiti. I casi sono quelli previsti dall'articolo 5, che prevede l'acquisto della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano, e dall'articolo 9, che contempla diverse ipotesi di acquisto della cittadinanza, tra cui la residenza in Italia da almeno dieci anni.

L'acquisto della cittadinanza da parte dei minori stranieri è, invece, disciplinato dall'articolo 4, comma 2, che lo prevede per lo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età.

Le tre ipotesi sono tra di loro diverse: l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia avviene di diritto, previa dichiarazione da effettuare entro un anno dal raggiungimento della maggiore età; l'acquisizione della cittadinanza *iure matrimonii* avviene in presenza di alcuni precisi requisiti stabiliti dalla legge, tra i quali figura l'assenza di condanne per determinati tipi di reato, ed è ammesso un certo margine di discrezionalità nella valutazione dell'istanza; infine, nel caso dell'acquisto della cittadinanza per cosiddetta

naturalizzazione, la concessione avviene sulla base di una valutazione discrezionale ampia riferita a parametri indicati in parte dalla legge e in parte dalla giurisprudenza. L'amplessissima discrezionalità dell'amministrazione, in questo ultimo caso, « si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irrepressibilità della condotta » (Consiglio di Stato, sezione VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Consiglio di Stato, sezione VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Consiglio di Stato, sezione VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione II-*quater*, n. 3547 del 18 aprile 2012).

Ciò che, dunque, differenzia le tre ipotesi è l'assenza, per il caso di cui all'articolo 4, comma 2 (compimento della maggiore età), di cause ostative all'acquisto della cittadinanza italiana che sono viceversa contemplate agli articoli 6, 8 e 9.1 per gli altri due casi. Allo stato attuale, per lo straniero nato in Italia e divenuto maggiorenne la legge richiede la sola residenza legale ininterrotta nel nostro Paese, senza prestare attenzione, come per gli altri casi, alla sua effettiva integrazione. Si tratta di un vuoto normativo che con la presente proposta di legge si intende colmare, anche alla luce dell'aumento preoccupante del numero dei reati compiuti dai minorenni stranieri, secondo i dati diffusi nel rapporto sulla criminalità minorile del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale e riportati dalla stampa, nonché della crescente e preoccupante diffusione del fenomeno delle cosiddette *baby gang*. In Italia i reati commessi da minorenni sarebbero aumentati del 15,34 per cento in un decennio. Negli anni sarebbero diminuite le segnalazioni che coinvolgono minorenni italiani e contestualmente aumentate quelle nei confronti degli stranieri, che nel 2022, per la prima volta, hanno superato numericamente quelle relative agli italiani (17.032 a fronte di 15.490, con il 52,37

per cento delle denunce). Numeri preoccupanti, che evidenziano un disagio e una mancata integrazione nelle comunità in cui questi giovani vivono e che impongono una seria riflessione anche riguardo alle modalità di acquisto della cittadinanza italiana da parte degli stessi. L'acquisto della cittadinanza italiana deve essere inteso come la tappa ultima di un percorso che evidenzia la volontà effettiva e consapevole di integrarsi nella società in cui si vive e di cui si chiede di fare parte. Pertanto, così come avviene per gli altri due casi, dove l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale deve essere dimostrata anche sotto il profilo dell'« irrepressibilità della condotta » e con l'assenza di condanne, tali profili devono necessariamente essere considerati anche per l'ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età.

Medesimi invece sono i casi di revoca della cittadinanza italiana che sia stata acquisita ai sensi dei sopra citati articoli 5 (matrimonio), 9 (naturalizzazione e adozione) e 4, comma 2 (compimento della maggiore età dello straniero nato in Italia), e che avviene in caso di condanna definitiva per una serie di reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numero 4), del codice di procedura penale e dagli articoli 270-*ter* e 270-*quinq*.2 del codice penale, ossia reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. L'articolo 10-*bis* della legge n. 91 del 1992, che disciplina appunto i casi di revoca, è stato introdotto dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, conosciuto come « decreto sicurezza Salvini », innovando il quadro normativo fino ad allora vigente, che contemplava limitate ipotesi di perdita automatica della cittadinanza (revoca dell'adozione, mancata ottemperanza a lasciare un pubblico impiego o una carica in uno Stato estero e assunzione di una carica pubblica o prestazione del servizio militare sempre in uno Stato estero), a parte il caso di rinuncia volontaria. La presente proposta di legge, per le medesime considerazioni già sopra svolte sia sotto il profilo dell'in-

tegrazione che sotto quello delle ragioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale, intende quindi modificare il suddetto articolo 10-*bis* prevedendo ulteriori ipotesi di revoca della cittadinanza ed ampliando quindi l'elenco dei reati ivi previsti.

Infine, la presente proposta di legge interviene su altri due aspetti della normativa. Il primo è quello relativo alla conoscenza della lingua italiana, indispensabile per un'effettiva integrazione e introdotta come requisito per l'ottenimento della cittadinanza italiana dall'articolo 9.1 introdotto dal sopra citato decreto sicurezza Salvini. Con la modifica di quest'ultimo articolo, prevedendo la necessaria attestazione della conoscenza della lingua italiana, si intende difatti evitare quelle situazioni, spesso riportate dalla cronaca, in cui l'interessato non riesce a prestare correttamente in italiano il giuramento che l'articolo 10 della legge n. 91 del 1992 pone come indispensabile per l'effettività del decreto di concessione della cittadinanza. L'altro aspetto è quello relativo alla concessione della cittadinanza per i casi di cui all'articolo 9. Come già sopra ampiamente illustrato, la concessione avviene sulla base di una valutazione discrezionale ampia riferita a parametri indicati in parte dalla legge e in parte dalla giurisprudenza. L'acquisto della cittadinanza italiana, difatti, non è un diritto fondamentale, come ha anche più volte ribadito la giurisprudenza (a far data dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 490 del 1988) bensì uno *status* che si può acquisire al termine di un percorso e che comporta, oltre che diritti, anche doveri a cui occorre saper far fronte. Con le modifiche apportate dalla presente proposta di legge si intende, dunque, indicare in legge alcuni reati da considerare ostativi durante questo processo valutativo, in particolare quelli già previsti per i casi di concessione *iure matrimonii*, anche in un'ot-

tica di uniformazione del testo normativo. Viene comunque fatta salva ogni ulteriore considerazione dell'amministrazione preposta circa gli indici di integrazione del soggetto interessato, che sono stati individuati da una consolidata giurisprudenza.

La presente proposta di legge si compone di un solo articolo e un solo comma. La lettera *a)* prevede, quale causa ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992, la condanna per uno dei reati tra quelli che il rapporto della direzione centrale della polizia criminale ha evidenziato come in pericoloso aumento tra i giovani stranieri e, contestualmente, che la successiva riabilitazione possa far cessare gli effetti preclusivi della condanna. La lettera *b)* modifica l'articolo 9.1 della legge n. 91 del 1992, in materia di requisiti per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9, prevedendo espressamente che ci sia per tutti un'attestazione della conoscenza della lingua italiana e richiamando come preclusiva, anche per questi casi, la sussistenza di una condanna o di un procedimento penale in corso per i reati previsti già come ostativi per l'acquisto *iure matrimonii*. La lettera *c)* dispone invece in merito al requisito della conoscenza della lingua italiana al momento del giuramento, specificando espressamente che sia reso in lingua italiana, stante i numerosi casi riportati anche dalla stampa in cui ciò non è avvenuto per insufficiente padronanza della lingua. Infine la lettera *d)* modifica l'articolo 10-*bis* della legge n. 91 del 1992 prevedendo ulteriori ipotesi di revoca della cittadinanza per i casi di condanna per alcuni delitti considerati di particolare allarme sociale e indicativi di una mancata integrazione e adesione ai principi e alle regole della nostra comunità.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-*bis*. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi del comma 2:

a) la condanna per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio previsti dai titoli XII e XIII del libro secondo del codice penale o per il reato previsto dall'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

2-*ter*. Nel caso in cui, al momento della dichiarazione di volere acquistare la cittadinanza ai sensi del comma 2, sia in corso un procedimento penale nei confronti del richiedente per alcuno dei reati di cui al comma 2-*bis*, lettera a), l'acquisto della cittadinanza è sospeso fino alla comunicazione del decreto di archiviazione o della sentenza definitiva di assoluzione.

2-*quater*. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna »;

b) all'articolo 9.1, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: « degli articoli » sono inserite le seguenti: « 4, comma 2, »;

2) al secondo periodo, le parole: « , che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari

di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, » sono soppresse;

3) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis*. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9 è preclusa qualora il richiedente abbia subito condanne o abbia a suo carico procedimenti penali in corso per i reati di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nonché per i motivi di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1 dell'articolo 6, fatte salve comunque le ulteriori valutazioni in ordine agli indici di integrazione.

1-ter. Nel caso di procedimenti penali in corso, la concessione della cittadinanza italiana è sospesa fino alla comunicazione del decreto di archiviazione o della sentenza definitiva di assoluzione.

1-quater. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna »;

c) all'articolo 10, comma 1, dopo la parola: « presta, » sono inserite le seguenti: « in lingua italiana, »;

d) all'articolo 10-*bis*, comma 1, le parole: « e 270-*quinquies.2*, » sono sostituite dalle seguenti: « , 270-*quinquies.2*, 575, 583-*bis*, 601, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0114320